

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il mero centro logistico in Italia non fa “stabile organizzazione”

di **Fabio Landuzzi**

Un **centro di immagazzinamento e distribuzione di beni** costituito in Italia da parte di un'impresa non residente, che si limiti a svolgere mere attività di **“deposito, di esposizione o di consegna di merci”** non costituisce ai fini dell'[articolo 162 del Tuir](#) – e, avuto riguardo anche alla **disciplina convenzionale** applicabile al caso di specie – una **stabile organizzazione** del soggetto estero nel territorio italiano. Così si è espressa, pur con alcune specifiche che di seguito verranno evidenziate, l'Amministrazione finanziaria nella [risoluzione 4/E del 17 gennaio 2017](#) in risposta ad un'istanza di interpello.

In tale istanza – che rappresenta uno dei primi casi di **interpelli per “nuovi investimenti”** di cui all'[articolo 2 del D.Lgs. 147/2015](#) – il soggetto estero aveva rappresentato, fra l'altro, la volontà di costituire in Italia un **“hub logistico”** del proprio gruppo di imprese, ovvero un **centro di immagazzinamento e distribuzione** tale da fungere da piattaforma per la distribuzione nei mercati globali dei prodotti del soggetto estero i quali, a loro volta, potranno provenire da **stabilimenti ubicati in Italia** come pure in **altri Stati** e di proprietà di altre entità legali; l'**hub** logistico localizzato in Italia sarebbe poi **affidato in gestione** ad un soggetto specializzato del settore, terzo o correlato all'impresa estera, le cui prestazioni verrebbero regolate secondo un apposito **contratto di servizi**.

La disamina compiuta dall'Agenzia delle Entrate rispetto al primo quesito posto nell'istanza del soggetto estero relativamente alla questione preliminare – la qualificazione o meno di tale **hub** in termini di **stabile organizzazione** in Italia dell'impresa non residente – parte dall'assunzione che, avendo anche riguardo alla nozione contenuta nel **Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni**, la struttura che il soggetto estero ha in mente di costituire in Italia rappresenta tecnicamente una **“sede fissa d'affari”** in Italia, indipendentemente dalle modalità dirette o in *outsourcing* con cui questa potrà essere in concreto gestita.

Tuttavia, le **Convenzioni contro le doppie imposizioni**, all'articolo 5 che tratta della definizione di stabile organizzazione, **escludono** da tale qualifica alcune **specifiche ipotesi**; nel caso di specie, la Convenzione applicabile escludeva da tale qualifica, fra le altre, anche il caso in cui l'istallazione è costituita **“ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa”**; peraltro, con riferimento a questa **ipotesi “negativa”** il Commentario OCSE esclude che vi rientrino le **attività post vendita**.

L'**Agenzia delle Entrate**, nel formulare la propria risposta che, come premesso, esclude l'**hub** logistico dalla qualifica di stabile organizzazione in Italia del soggetto estero, pone **alcune**

condizioni:

- in primo luogo, il centro di immagazzinamento e deposito deve avere per oggetto **esclusivamente beni** in esso depositati, esposti e consegnati che siano **di proprietà dello stesso soggetto estero** a cui appartiene l'*hub*;
- le operazioni di **vendita dei prodotti** realizzate dal soggetto estero devono essere precedute *“dalla fuoriuscita di tali prodotti dagli spazi di cui lo stesso soggetto estero ha la disponibilità”*; in sostanza, secondo l'Amministrazione, il soggetto estero non potrebbe stoccare nell'*hub* **beni di proprietà di terze imprese**, pena la qualifica di stabile organizzazione;
- nell'*hub* **non deve essere svolta altra attività diversa** da quella di “deposito”, “esposizione” o “consegna”; secondo l'Amministrazione, perciò, devono essere escluse le attività di **raccolta ordini** e di **vendita** dei prodotti del soggetto estero;
- possono invece essere svolte, senza determinare la qualifica di stabile organizzazione, **attività di disbrigo di formalità doganali e Iva**, in quanto queste **sono considerate connesse** a quelle di deposito, esposizione o consegna;
- infine, non si configura **stabile organizzazione “personale”** quando nessun soggetto in Italia ha il potere di concludere contratti, di vincolare o di rappresentare il soggetto estero titolare dell'*hub*.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione
**LA STABILE ORGANIZZAZIONE E
GLI SVILUPPI DI PRASSI E GIURISPRUDENZIALI**
Bologna Milano Treviso Verona